



Le novità fiscali 2019

LEGGE DI BILANCIO 2019

(Legge n. 145/2018)

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March
Eros De March
Ambra Mattiello
Manuel Bandiera
Fabio Perissinotto
Lorenzo Crescente
Massimo Motta
Enrico Bolla

www.studiodemarch.it

info@studiodemarch.it

LE AGEVOLAZIONI FISCALI ED I CREDITI D'IMPOSTA

- Super e iperammortamento
- Rivalutazioni
- Estromissione agevolata immobili
- Bonus edilizi
- Bonus per investimenti in Start-up
- Credito R&S
- Credito d'imposta
 - riciclo plastiche
 - formazione 4.0
 - edicole
 - acquisto o aggiornamento di registratori di cassa telematici
 - rimozione dell'amianto
 - Sport bonus
- Credito d'imposta per imprese senza dipendenti
- Imposta sostitutiva per la raccolta di prodotti selvatici
- Provvedimenti per l'acquisto di autovetture nuove
- Detrazione per acquisto o posa in opera di colonnine ricarica veicoli

1. SUPER AMMORTAMENTO

NON PROROGATO.

Il beneficio si esaurisce con il 30 giugno 2019 per gli ordini che sono stati effettuati entro lunedì 31 dicembre 2018 e con pagamento di un acconto del 20%.

2. IPER AMMORTAMENTO

Prorogato anche per il 2019 ma con alcune rimodulazioni.

Agevolabili gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati, anche in leasing, entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Novità

La maggiorazione applicabile è ora pari al:

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni.

Nessuna maggiorazione del costo scatta sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni, nei confronti della quale è possibile fruire del solo ammortamento deducibile.

Si ritiene che dette maggiorazioni trovino applicazione «per scaglioni» in ragione all'ammontare complessivo dell'investimento.

Si attendono chiarimenti.

Confermati i beni esclusi dall'agevolazione (*beni materiali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; fabbricati e costruzioni; beni di cui all'allegato 3 L. 208/2015*), nonché gli obblighi documentali ed il recupero del beneficio se nel corso del periodo di fruizione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso ovvero destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.

N.B.

Continua ad applicarsi la maggiorazione del 150% a fronte di investimenti effettuati nei precedenti periodi d'imposta ma con interconnessione (e relativa documentazione) perfezionata nel 2019.

2.1 Super ammortamento sui beni immateriali strumentali

Prorogata la maggiorazione del **40%** con riferimento agli investimenti nei beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B L. n. 232/2016 per coloro che fruiscono dell'iper-ammortamento.

Agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloud computing*, a beni immateriali di cui al citato Allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

3. RIVALUTAZIONI

3.1 Rivalutazione terreni e partecipazioni

SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetti che non operano in regime d'impresa (persone fisiche e società semplici)

BENI RIVALUTABILI

- Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola
- Partecipazioni in società non quotate posseduti al 1° gennaio 2019.

PERIZIA GIURATA

Entro il 30 giugno 2019

IMPOSTA SOSTITUTIVA

- 10% per terreni edificabili e terreni con destinazione agricola
 - 10% per partecipazioni non qualificate
 - 11% per partecipazioni qualificate
- applicata all'intero valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima.

TERMINI VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA

- Unica soluzione entro il 30.06.2019
- Ratealmente (pari importo):
 - * 30.06.2019
 - * 30.06.2020 + interessi 3% annui
 - * 30.06.2021 + interessi 3% annui

N.B.

Chi avesse già rivalutato in passato un terreno o una partecipazione, ancora in suo possesso, potrà scomputare dall'importo dovuto quanto versato con la precedente rivalutazione, o chiedere a rimborso l'imposta sostitutiva già pagata se non eccedente quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.

3.2 Rivalutazione beni d'impresa e quote sociali

SOGGETTI BENEFICIARI

Società che non adottano i principi contabili internazionali

BENI RIVALUTABILI

- Beni d'impresa (esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa)
- Partecipazioni

risultanti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio d'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.

La rivalutazione deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

- 10% per affrancare il saldo attivo della rivalutazione (in tutto o in parte)

Il maggior valore è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal **terzo periodo successivo** a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, mediante pagamento di un'**imposta sostitutiva** del

- 16% per i beni ammortizzabili
- 12% per i beni non ammortizzabili

TERMINI VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA

- Unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi per il periodo d'imposta nel quale viene eseguita la rivalutazione

Gli importi da versare possono essere compensati.

4. ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

SOGGETTI BENEFICIARI

Imprenditori individuali

BENI OGGETTO DI ESTROMISSIONE

Immobili (anche riscattati dal leasing) strumentali per natura (anche se dati in locazione o comodato o non usati direttamente) o per destinazione (non promiscua), anche se detenuti in regime di comunione (per la quota posseduta dall'imprenditore).

Non agevolabili gli «immobili merce» e quelli «patrimonio».

CONDIZIONI

- Il possesso e la strumentalità di tali beni devono essere esistenti al 31.10.2018 (nel caso di leasing, il riscatto deve essere avvenuto anteriormente al 31.10.2018);
 - L'esercizio dell'impresa (anche in liquidazione) deve sussistere tanto al 31.10.2018 quanto al 01.01.2019
- Se l'unica azienda è concessa in affitto o in usufrutto, l'estromissione non è concessa, essendo «sospeso» il regime d'impresa.

TERMINE PER ESERCITARE L'OPZIONE

31 maggio 2019, da esercitare nel modello Redditi.

Effetto retrodatato al 01.01.2019

IMPOSTA SOSTITUTIVA

- 8% da calcolarsi sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il costo fiscalmente riconosciuto del medesimo, al lordo dell'area pertinenziale (che è fiscalmente separata ma solo ai fini dell'ammortamento).

Facoltà di sostituire al «valore normale» quello ottenuto applicando i moltiplicatori catastali ex articolo 52 del Dpr 131/1986.

L'estromissione è esclusa da imposta di registro, catastale e ipotecaria.

TERMINI VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA

- 30.11.2019
- 16.06.2020

5. BONUS EDILIZI

Prorogate le detrazioni fiscali anche per il 2019. In particolare:

- Ristrutturazione edilizia (50%);
- Ecobonus – riqualificazione energetica (50%):
 - bonus caldaia (di classe A con valvole di termoregolazione: 65%; di classe A senza valvole: 50%; inferiore alla classe A: escluse)
 - bonus zanzariere e tende anti-insetto se dotate di schermature solari
 - bonus tende da sole e tende da interni
 - bonus finestre e infissi
- Ecobonus – riqualificazione energetica (65%):
 - coibentazione dell'involucro opaco
 - domotica
 - pompe di calore
 - collettori solari per produzione di acqua calda
 - scaldacqua a pompa di calore
 - generatori ibridi
- Sismabonus - interventi antisismici
 - su zone sismiche ad alta pericolosità (50%);
 - con riduzione del rischio sismico e passaggio ad una classe di rischio inferiore (70%);
 - con riduzione del rischio sismico e passaggio a due classi di rischio inferiori (80%);
- Sismabonus - Interventi antisismici su parti comuni degli edifici condominiali
 - con passaggio a una classe di rischio inferiore (75% ovvero 80%);
 - con passaggio a due classi di rischio inferiori (85%);
- Bonus per acquisto mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (50%);
- Bonus per la sistemazione a verde (36%).

6. BONUS PER INVESTIMENTI IN START-UP

Per il 2019 rafforzato il bonus (la detrazione Irpef o deduzione Ires passa dal 30% al **40%**) per chi investe nel capitale sociale di start-up innovative, fino ad un investimento massimo annuo, rispettivamente, di 1 milione di euro per soggetti Irpef, di 1.800.000 euro per soggetti Ires (per i soggetti Ires la deduzione sale al **50%** se si acquista l'intero capitale sociale e questo venga mantenuto per almeno 3 anni).

7. CREDITO R&S

Riconfermato il credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo anche per il **2019 e 2020**, ma con alcune modifiche:

Tipologia di spesa	Agevolazione 2019	Agevolazione 2018
Personale dipendente titolare di un rapporto subordinato, anche a tempo determinato	50%	50%
Personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato	25%	50%
Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio	25%	50%
Contratti con università, enti di ricerca e organismi equiparati; contratti con start-up e Pmi innovative residenti, non del gruppo della committente	50%	50%
Contratti stipulati con imprese diverse da quelle precedenti, a condizione che non appartengono allo stesso gruppo della committente	25%	50%
Competenze tecniche private industriali su invenzione industriale o biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale, pure da fonti esterne	25%	50%
Materiali, forniture e altri prodotti analoghi anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. In questo caso occorrerà riconteggiare la media 2012-2014	25%	n.d.

Tetto massimo spesa scende da 20 a 10 milioni.

Ulteriori novità:

- anche per le società con bilancio revisionato obbligo della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- il credito d'imposta è utilizzabile solo subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione (quindi dopo l'approvazione del bilancio 2018) (e non più a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti);
- nuovi obblighi documentali in quanto le imprese beneficiarie sono tenute a redigere e conservare una "relazione tecnica" che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Se tali attività sono organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di R&S o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa in base al Dpr 445/2000 (in precedenza, la relazione era richiesta solo nel caso di attività di ricerca commissionate a soggetti terzi, e doveva essere redatta e rilasciata dal commissionario).

8. CREDITO D'IMPOSTA

8.1 Riciclo plastiche

Riconosciuto per l'anno 2019 e 2020 un **credito d'imposta del 36%** delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di prodotti realizzati con materiale riciclato o l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili.

Credito massimo annuale riconoscibile: 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Detto credito:

- va indicato in dichiarazione e utilizzato in compensazione
- non concorre ai fini Irap
- utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato sostenuto l'acquisto.

8.2 Formazione 4.0

Riconfermato anche per il 2019 il credito d'imposta per le spese di formazione sia interna che esterna del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

L'ammontare del bonus dipenderà dalle dimensioni dell'azienda:

- **50% per le piccole imprese; spesa massima annuale di 300.000 euro**
- **40% per le medie imprese; spese massima annuale di 300.000 euro**
- **30% per le grandi imprese; spese massima annuale di 200.000 euro**

8.3 Edicole

SOGGETTI BENEFICIARI

Esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici

CREDITO D'IMPOSTA

Trattasi di un credito d'imposta entro un **massimo di 2.000 euro**, parametrato agli importi **pagati** per il 2019 e il 2020 a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l'attività.

8.4 Acquisto o aggiornamento di registratori di cassa telematici

Precisato che il credito d'imposta (riconosciuto nel 2019 e 2020, pari al **50% della spesa sostenuta nel limite di 250€ in caso di acquisto** oppure **di 50€ in caso di adattamento, per ciascun strumento**, da utilizzarsi in compensazione) per l'acquisto o l'aggiornamento di registratori per l'invio telematico dei corrispettivi spetta al soggetto obbligato alla trasmissione e non al fornitore.

8.5 Rimozione dell'amianto

Riconosciuto un credito d'imposta del **65%** a fronte di **erogazioni liberali in denaro**, effettuate nei periodi d'imposta successivi al 31.12.2018, per interventi su edifici e terreni **pubblici** finalizzati alla bonifica ambientale (compresa la rimozione dell'amianto, alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica).

8.6 Sport Bonus

Credito d'imposta del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del **2019** per **interventi di manutenzione e restauro degli impianti sportivi e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche** (anche se destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi).

Tale credito:

- è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile (per i titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui)
- è ripartito in 3 quote annuali di pari importo (per i titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile in compensazione)

9. CREDITO D'IMPOSTA IRAP PER IMPRESE SENZA DIPENDENTI

ABROGATO il credito d'imposta Irap del 10% riconosciuto per le imprese che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.
Rimarrà applicabile sino all'anno d'imposta 2018.

10. IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI

SOGGETTI BENEFICIARI

Persone fisiche

CARATTERISTICHE

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali, pari ad **Euro 100**, dei redditi derivanti dall'esercizio **occasionale**, delle attività di raccolta di **prodotti selvatici non legnosi** di cui alla classe 02.30 della Tabella Ateco 2007, nonché della raccolta di **piante officinali spontanee** di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 75/2018.

L'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi è considerata occasionale se i corrispettivi percepiti **non superano € 7.000 annui** non cumulabili con altri redditi della persona fisica.

L'imposta sostitutiva va versata entro il 16.2 dell'anno di riferimento e non è applicabile ai soggetti che effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

11. PROVVEDIMENTI PER L'ACQUISTO DI AUTOVETTURE NUOVE

11.1 «Bonus» per l'acquisto di autovetture nuove

PERIODO DI APPLICABILITA'

Dall'01.03.2019 al 31.12.2021

SOGGETTI BENEFICIARI

Coloro che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia un veicolo **cat. M1 nuovo** con prezzo inferiore a 50.000 €, iva esclusa (come risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice).

CARATTERISTICHE

Riconoscimento di un **Contributo statale** parametrato:

- A. al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/Km – vds punto V.7 della carta di circolazione), a condizione che sia contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3, 4

CO2 g/Km	Contributo
0-20	€ 6.000
21-70	€ 2.500

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad un familiare convivente alla data di acquisto del veicolo (ovvero, a colui - anche familiare convivente - che sarà l'utilizzatore in caso di acquisto del nuovo veicolo in leasing).

- B. al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/Km - vds punto V.7 della carta di circolazione), in assenza di rottamazione di un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4

CO2 g/Km	Contributo
0-20	€ 4.000
21-70	€ 1.500

N.B.

- All'atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione;
- Deve essere indicato le misure dello sconto praticato e l'ammontare del contributo statale;
- Il veicolo rottamato deve essere demolito;
- Il contributo si traduce per l'acquirente del veicolo nuovo in una **compensazione con il prezzo di acquisto**;
- Il contributo **non è cumulabile** con altri incentivi nazionali.

11.2 Bonus «malus» per l'acquisto di autovetture nuove

PERIODO DI APPLICABILITA'

Dall'01.03.2019 al 31.12.2021

SOGGETTI BENEFICIARI

Coloro che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia un veicolo **cat. M1 nuovo**.

CARATTERISTICHE

Versamento mediante mod. F24 di **un'imposta** parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/Km – vds punto V.7 della carta di circolazione) eccedenti la soglia di 160 CO2 g/Km:

CO2 g/Km	Imposta
161-175	€ 1.100
176-200	€ 1.600
201-250	€ 2.000
Oltre 250	€ 2.500

11.3 Contributo per l'acquisto di veicoli elettrici / ibridi

PERIODO DI APPLICABILITA'

2019

SOGGETTI BENEFICIARI

Coloro che acquistano, anche in leasing, un **veicolo elettrico / ibrido nuovo**, di potenza **inferiore o uguale a 11 kW**, di cat. **L1** e **L3**, con **rottamazione di un veicolo delle stesse categorie**.

CARATTERISTICHE

Riconoscimento di una **Contributo** pari al **30% del prezzo di acquisto**, fino ad un **massimo di Euro 3.000** (nel caso di rottamazione di un veicolo di cat. Euro 0, 1 e 2).

Il contributo si traduce per l'acquirente del veicolo nuovo in una **compensazione con il prezzo di acquisto**.

Il veicolo rottamato deve essere demolito.

12. DETRAZIONE PER ACQUISTO O POSA IN OPERA DI COLONNINE RICARICA VEICOLI

PERIODO DI APPLICABILITA'

Dall'01.03.2019 al 31.12.2021

SOGGETTI BENEFICIARI

Coloro che sostengono spese per l'acquisto o posa in opera di **colonnine per la ricarica di veicoli elettrici**, compresa la richiesta di **potenziamento di energia** sino ad un massimo di 7 kW

CARATTERISTICHE

Riconoscimento di una **detrazione fiscale**:

- Pari al 50% delle spese sostenute;
- Calcolata su un massimo di spesa pari a 3.000 €;
- Ripartita in 10 quote annuali di pari importo;
- Applicabile anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto o posa in opera sulle parti comuni di edifici condominiali.